

Studio Patrizia Riva

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

Informativa n .10 del 18.05.2016

Oggetto: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SU REGIME FORFETARIO, BONUS IRPEF, SPESE DI ISTRUZIONE, SPESE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO EDILIZIO E INADEMPIMENTI NEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE, NUOVE FAQ SULLA "NUOVA SABATINI", I NUOVI AMMESSI AL RIMBORSO IVA PRIORITARIO, NUOVE MODALITA' INFORMATIVE E DI PAGAMENTO PER IL DIRITTO ANNUALE, IRAP E PROFESSIONISTA

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle semplificazioni ai fini IVA e imposte dirette per il regime forfetario, sull'utilizzo delle detrazioni IRPEF in dichiarazione dei redditi, delle detrazioni per spese di istruzione, per spese per riqualificazione energetica e recupero edilizio e sulle somme ancora dovute da precedente inadempimento post controlli fiscali; le nuove FAQ sulla Nuova Sabatini-ter circa l'elenco delle banche per richiedere l'agevolazione e la rinuncia e revoca del contributo; le nuove categorie ammesse al rimborso IVA prioritario, le nuove modalità informative e di versamento del diritto annuale e la sentenza della Cassazione sul non pagamento dell'IRAP da parte del professionista costituiscono alcune fra le più rilevanti novità dell'ultimo periodo

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI


*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Soggetti interessati

 IMPRESE	 PROFESSIONISTI	 PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">• CIRCOLARE 10/E - LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER IL REGIME FORFETARIO• CIRCOLARE 17/E - INADEMPIMENTI NEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE• MISE: AGGIORNATE LE ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE E IL DEPOSITO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E PER LA DENUNCIA AL REA• LE FAQ SULLA NUOVA SABATINI 2016: BANCHE E RINUNCIA/REVOCA CONTRIBUTO• NUOVA CATEGORIA DI CONTRIBUENTI AMMESSI AL RIMBORSO DELL'IVA IN VIA PRIORITARIA• DIRITTO ANNUALE: NUOVE MODALITÀ DI INFORMATIVA E DI PAGAMENTO• CIRCOLARE 19/E - CHIARIMENTI SULLA COMPENSAZIONE IVA PER IL SETTORE AGRICOLO• ESENZIONE IMU PER TERRENI INCOLTI ED ORTI	<ul style="list-style-type: none">• CIRCOLARE 10/E - LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER IL REGIME FORFETARIO• CIRCOLARE 17/E - INADEMPIMENTI NEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE• IL LAVORATORE AUTONOMO CHE SI AVVALE SOLO DI UNA SEGRETARIA NON PAGA L'IRAP• TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE IMMOBILIARE	<ul style="list-style-type: none">• CIRCOLARE 18/E - BONUS IRPEF IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI• CIRCOLARE 18/E - CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUZIONE• CIRCOLARE 18/E - RISPOSTE IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO EDILIZIO• CIRCOLARE 17/E - INADEMPIMENTI NEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE• VOUCHER PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING• ESENZIONE IMU PER TERRENI INCOLTI ED ORTI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

SOMMARIO

1. CIRCOLARE 10/E - LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER IL REGIME FORFETARIO	4
2. CIRCOLARE 18/E - BONUS IRPEF IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI.....	6
3. CIRCOLARE 18/E – CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUZIONE	8
4. CIRCOLARE 18/E - RISPOSTE IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO EDILIZIO.....	10
5. CIRCOLARE 17/E - INADEMPIMENTI NEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE	12
6. MISE: AGGIORNATE LE ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE E IL DEPOSITO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E PER LA DENUNCIA AL REA.....	14
7. LE FAQ SULLA NUOVA SABATINI 2016: BANCHE E RINUNCIA/REVOCA CONTRIBUTO	16
8. NUOVA CATEGORIA DI CONTRIBUENTI AMMESSI AL RIMBORSO DELL'IVA IN VIA PRIORITARIA.....	17
9. IL LAVORATORE AUTONOMO CHE SI AVVALE SOLO DI UNA SEGRETARIA NON PAGA L'IRAP	18
10. DIRITTO ANNUALE: NUOVE MODALITÀ DI INFORMATIVA E DI PAGAMENTO	19
11. CIRCOLARE 19/E - CHIARIMENTI SULLA COMPENSAZIONE IVA PER IL SETTORE AGRICOLO.....	20
12. ESENZIONE IMU PER TERRENI INCOLTI ED ORTI.....	21
13. TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE IMMOBILIARE ..	23
14. VOUCHER PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING	24

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1. CIRCOLARE 10/E - LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER IL REGIME FORFETARIO

In data 4 aprile 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 10/E, con cui sono state fornite indicazioni sulle modalità di applicazione del nuovo regime forfetario, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2016.

I soggetti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972, cioè dalla:

- registrazione delle fatture emesse;
- registrazione dei corrispettivi;
- registrazione degli acquisti ;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti ;
- dichiarazione e comunicazione annuale IVA .

Sono inoltre esonerati:

- dalla comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (c.d. spesometro);
- dalla comunicazione black list

Rimangono comunque soggetti ai seguenti adempimenti:

- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi;
- integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta da versare entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi risultano:

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

- esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- esclusi dagli studi di settore.

Inoltre:

- non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati ad indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti senza operare la relativa ritenuta d'acconto;
- non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti, e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.

Se il contribuente erroneamente abbia subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l'errore, potrà o chiedere il rimborso oppure scomputarle in dichiarazione, a condizione che siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta.

Per quanto riguarda la determinazione del reddito, viene determinato in modo semplificato applicando un coefficiente di redditività distinti per codice ATECO, da applicare ai ricavi o ai compensi percepiti nel periodo di imposta, calcolati in base al criterio di cassa. Qui di seguito vengono riportati I coefficienti di redditività indicati nella circolare:

Settore	Codici ATECO 2007	Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%

Si ricorda che...



i contribuenti che hanno applicato il regime forfetario nel 2015 devono fornire alcune informazioni relative all'attività svolta, nel quadro RS del mod. UNICO 2016, denominato "Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi".

SOMMARIO

2. CIRCOLARE 18/E - BONUS IRPEF IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

In data 6 maggio 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 18/E in materia di oneri detraibili ai fini IRPEF.

Il bonus Irpef di cui all'art.13, comma 1-bis del TUIR spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo non sia

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

superiore a 26.000 euro. Dall'anno d'imposta 2015, alla formazione del reddito complessivo da considerare ai fini del riconoscimento del bonus Irpef concorrono le parti di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari dal DI 29 novembre 2008, n. 185 e per i lavoratori rientrati in Italia dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238.

Domanda

Ai fini della determinazione del bonus Irpef di cui all'articolo 13, comma 1-bis del TUIR, si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del rigo C14 del modello 730/2016 e RC14 del modello UNICO PF 2016 nell'eventualità in cui il contribuente intenda fruire direttamente in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 o dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Risposta

Nei casi ordinari il beneficio previsto per i lavoratori dipendenti o ricercatori e docenti è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Nell'eventualità in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti ovvero per i ricercatori e i docenti, il contribuente, in presenza dei requisiti di legge, ne può fruire direttamente nella dichiarazione dei redditi. A tal fine il contribuente indicherà nella casella "Casi particolari" presente nella sezione I del quadro C del modello 730/2016 o nella sezione I del quadro RC del modello UNICO PF 2016:

- il codice "1" se fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti,
- il codice "2" se fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori.

Nei righe da C1 a C3 (o da RC1 a RC3) indicherà la sola parte imponibile del reddito di lavoro dipendente. Per i lavoratori dipendenti tale ammontare sarà pari al 20 per cento dell'importo indicato nel punto 1 della Certificazione Unica 2016 per le lavoratrici e al 30 per cento di tale importo per i lavoratori. Per i docenti e ricercatori l'importo da indicare sarà pari al 10 per cento dell'importo indicato nel punto 1 della Certificazione Unica 2016. Al fine della determinazione dell'importo del bonus Irpef spettante, il contribuente compilerà le colonne 3 e 4 del rigo C14 del modello 730/2016 o del rigo RC14 del modello UNICO PF 2016.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Nella colonna 3 indicherà:

- il codice "1" se nella citata casella "Casi particolari" è stato indicato il codice "2",
- il codice "2" se nella citata casella "Casi particolari" è stato indicato il codice "1".

Nella colonna 4 indicherà la parte di reddito esente corrispondente all'importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2016:

- con il codice BC nel caso di somme percepite dai docenti e dai ricercatori;
- con il codice BM nel caso di somme percepite dai lavoratori.

Nell'eventualità in cui nella Certificazione Unica 2016 non siano presenti tali informazioni, nella colonna 4 andrà indicato l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare indicato nel punto 1 della Certificazione Unica 2016 e quello indicato nel quadro C o RC del modello di dichiarazione.

SOMMARIO

3. CIRCOLARE 18/E – CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUZIONE

In data 6 maggio 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 18/E in materia di oneri detraibili ai fini IRPEF. Qui di seguito vengono illustrati i chiarimenti relativi alle spese sostenute per la mensa scolastica, le spese sostenute per la frequenza di istituti universitari stranieri, corsi di teologia e le spese relative ai corsi di laurea presso università telematiche.

3.1 Spese per la frequenza scolastica – ulteriori chiarimenti

Domanda

Si chiede se le spese in questione siano detraibili anche se il servizio di mensa scolastica è erogato da soggetti diversi dalla scuola, se sia necessaria la delibera degli organi scolastici e come deve essere certificata la spesa sostenuta

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Risposta

Come chiarito dalla circolare 3/E, le spese sostenute per la mensa scolastica sono comprese tra le spese di istruzione, quindi detraibili - anche quando tale servizio viene fornito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario riportando nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola e il nome e cognome dell'alunno. Coloro che pagano il servizio in contanti o con altre modalità diverse dal bonifico (es. bancomat o buoni mensa), dovranno chiedere alla scuola o al soggetto che riceve il pagamento un'attestazione che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno. Per l'anno d'imposta 2015, se la documentazione risulta incompleta, i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa. La detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa.

3.2 Spese per la frequenza di istituti universitari stranieri, corsi di teologia

Domanda

Si chiede se a seguito della riformulazione delle disposizioni del TUIR riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione, sono ancora attuali i chiarimenti forniti con la Circolare n. 20/E del 2011 e la Circolare n. 13/E del 2013 in ordine alla detraibilità delle spese per la frequenza delle università non statali estere e dei corsi di laurea in Teologia.

Risposte

Per le università non statali è prevista la detraibilità delle spese nella misura stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Per l'anno 2015, con Dm del 29 aprile 2016, sono stati stabiliti tali importi per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

il corso di studio. Tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del MIUR sopra citato si può riassumere quanto segue:

- ai fini della detrazione delle spese per frequenza all'estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
- le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico - sociale". Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.

3.3 Corsi di laurea presso università telematiche

Domanda

Si chiede in che misura possono essere detratte le spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università Telematiche.

Risposta

Possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, sulla base dei criteri dettati dal D.M. 29 aprile 2016 n. 288 facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla regione in cui ha sede legale l'università.

SOMMARIO

4. CIRCOLARE 18/E - RISPOSTE IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO EDILIZIO

In data 6 maggio 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 18/E in materia di oneri detraibili ai fini IRPEF.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

4.1 Detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio

Sistemi di contabilizzazione del calore

Domanda

Si chiede se le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore - che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2014 - rientrino tra quelle ammesse alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Risposta

Sono previste le due seguenti alternative:

- se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro).
- se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.

Decesso del comodatario e trasferimento della detrazione

Domanda

Su di un immobile di proprietà del figlio, il genitore titolare di un contratto di comodato

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

gratuito - regolarmente registrato - ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenendone le relative spese e fruendo della detrazione prevista dall'art. 16-bis del TUIR. Si chiede se, a seguito della morte del genitore, il figlio che riveste la qualifica di erede può portare in detrazione le rate residue anche se era già proprietario dell'immobile in questione.

Risposta

Con la circolare del Ministero delle finanze n. 57 del 1998 è stato chiarito che hanno diritto alla detrazione in questione, se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l'inquilino e il comodatario. L'art. 16-bis, comma 8, del TUIR prevede, inoltre, che "In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.". Nel caso prospettato, il *de cuius*, in qualità di comodatario, ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su un immobile che, essendo già di proprietà del figlio, non rientra nell'asse ereditario. Si ritiene che il figlio possa, comunque, fruire delle quote residue della detrazione spettante al *de cuius* anche se l'immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio. Ciò in quanto è erede del *de cuius* e, in qualità di proprietario dell'immobile, ha titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E' necessario, tuttavia, che, nel rispetto delle disposizioni richiamate, l'erede abbia la detenzione materiale e diretta dell'immobile medesimo.

SOMMARIO

5. CIRCOLARE 17/E - INADEMPIMENTI NEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

La Circolare 17/E del 29 aprile 2016 ha previsto l'elencazione delle varie tipologie di inadempimento per le somme dovute, a seguito della riforma del D.lgs. 159/2015, che portano a conseguenze di diverso tipo.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

5.1 Inadempimenti che non precludono il perfezionamento della definizione né determinano la decadenza dalla rateazione

Si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata è effettuato con ritardo non superiore a 7 giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento oppure se il contribuente paga la prima rata in misura carente, per una frazione tuttavia non superiore al 3% e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.

In questi casi l'inadempimento, in quanto lieve, non pregiudica il perfezionamento degli istituti definitivi (accertamento con adesione, mediazione/reclamo, acquiescenza, conciliazione, ecc.) né la rateazione.

5.2 Inadempimenti che determinano la decadenza dalla rateazione

Qualora il contribuente non esegua il versamento dell'importo corrispondente alla prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti né lo esegua nei margini temporali e quantitativi suddetti del lieve inadempimento, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

5.3 Termine per il recupero delle somme dovute in caso di decadenza dalla rateazione o di versamenti tardivi o carenti

La circolare riporta il termine per il recupero delle somme dovute in caso di decadenza dalla rateazione o di versamenti tardivi o carenti, che si configura nel 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione, ossia dell'ultima rata del piano originario di rateazione, indipendentemente dalla rata non pagata o pagata in ritardo o in misura carente.

5.4 Ambito temporale di applicazione della nuova disciplina in materia di rateazione e di lieve inadempimento

Infine, la circolare evidenzia l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina in materia di rateazione e di lieve inadempimento, differenziandone la portata in base all'istituto definitivo considerato:

- comunicazione degli esiti: la nuova disciplina post riforma si applica:

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

- dal 31 dicembre 2014 per le somme dovute a seguito dei controlli automatici (art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972);
 - dal 31 dicembre 2013 per le per le somme dovute a seguito dei controlli ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973;
 - dal 31 dicembre 2012 per le somme dovute a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, con esclusione, però, delle somme dovute relativamente alle specifiche tipologie di redditi soggetti a tassazione separata per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
- adesione e acquiescenza: la nuova disciplina post riforma si applica dagli atti emessi a decorrere dal 22 ottobre 2015;
 - conciliazione giudiziale e accordi di mediazione: la nuova disciplina post riforma si applica dagli atti emessi a decorrere dal 22 ottobre 2015, salva la sanzione aggiuntiva del 45% (prima era del 60%) per l'inadempimento non lieve nel pagamento che trova applicazione anche alla violazioni pregresse, a meno che il provvedimento sanzionatorio non sia già divenuto definitivo alla data del 1° gennaio 2016.

SOMMARIO

6. MISE: AGGIORNATE LE ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE E IL DEPOSITO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E PER LA DENUNCIA AL REA

In data 6 maggio 2016 è stata pubblicata sul sito del MISE la Circolare n. 3689/C, recante aggiornamenti alle istruzioni per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al REA.

L'aggiornamento si è reso necessario in seguito alle novità introdotte dai DM del 22 giugno 2015 e dell'11 aprile 2016, in materia di:

- alternanza scuola-lavoro (art. 1, commi da 41 a 43 della legge 107/2015);
- società benefit (art. 1, comma 376 e seguenti della legge 208/2015);

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

- PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015);
- adempimenti pubblicitari in caso di decesso/recesso ed esclusione di socio di società di persone.

Le nuove istruzioni sono utilizzabili a partire dalla pubblicazione della circolare in Gazzetta Ufficiale e si articolano nei seguenti punti:

- Istruzioni generali per la compilazione e la presentazione dei moduli
- Modulo S1: Iscrizione di società, consorzio, G.E.I.E., ente pubblico economico nel Registro delle Imprese
- Modulo S2: Modifica di società, Consorzio, G.E.I.E., Ente Pubblico Economico
- Modulo S3: Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro Imprese
- Modulo B: Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali
- Modulo S5: Inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale di società, ente pubblico economico, consorzio, G.E.I.E., ed altri soggetti giuridici; attività dell'impresa
- Modulo S: Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali - Pubblicità delle società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento. Atto di trasferimento di quote sociali di s.r.l. (art. 2470 c.c.)
- Modulo I1: Iscrizione di imprenditore individuale nel registro delle imprese o di persona fisica nell'apposita sezione REA
- Modulo I2: Modifica e cancellazione di imprenditore individuale dal registro delle imprese o di persona fisica dall'apposita sezione REA
- Modulo Intercalare P: Atti o fatti relativi a socio o titolare di carica
- Modulo UL: Denuncia al R.E.A. di apertura – modifica – cessazione di unità locale - Domanda al R.I. di istituzione – modifica - cancellazione di sede secondaria - Denuncia di dati economici relativi alla localizzazione
- Modulo TA: Atto di trasferimento proprietà o godimento di azienda
- Modulo R: Denuncia al R.E.A. di Associazione, Ente, Impresa Estera

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

7. LE FAQ SULLA NUOVA SABATINI 2016: BANCHE E RINUNCIA/REVOCA CONTRIBUTO

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il giorno 2 maggio 2016 sul proprio sito, in occasione dell'entrata in vigore della normativa in esame ("Nuova Sabatini-ter"), alcune FAQ relative alla nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

7.1 Banche/Intermediari finanziari di riferimento

Domanda

Quali sono i soggetti a cui rivolgere la domanda di finanziamento? E' disponibile un elenco di tali soggetti?

Risposta

La domanda di finanziamento deve essere trasmessa via PEC a una delle banche o intermediari finanziari che hanno aderito all'addendum alla Convenzione MISE-CDP-ABI. L'elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti è disponibile nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito internet www.mise.gov.it e nel sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cassaddpp.it, di volta in volta aggiornato.

7.2 Rinuncia o revoca del contributo

Domanda

E' possibile rinunciare al finanziamento e contributo e con quali modalità? Eventualmente è possibile rinunciare solamente al contributo?

Risposta

L'impresa può rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo, per le quali si rinvia al punto 15 della Circolare 23 marzo 2016, n. 26673.



In tutti i casi di revoca del contributo la banca/intermediario finanziario ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l'impresa.

SOMMARIO

8. NUOVA CATEGORIA DI CONTRIBUENTI AMMESSI AL RIMBORSO DELL'IVA IN VIA PRIORITARIA

Il D.M. 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2016 stabilisce una nuova categoria di contribuenti ammessi al rimborso IVA in via prioritaria. Tali soggetti sono coloro che effettuano attività di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di complemento relative ad edifici di cui all' art. 17, sesto comma, lettere a) e a-ter) del D.P.R. 633/1972.

Il rimborso in via prioritaria consiste nel ricevere il rimborso dei crediti IVA annuali e infrannuali entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza. I soggetti individuati dal D.M. sopra citato si aggiungono alle altre categorie già ammesse ai rimborsi in via prioritaria come i subappaltatori edili, operatori che si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio metallici, esercenti cinematografici, ecc.

Si ricorda che...



per accedere ai rimborsi in via prioritaria occorre:

- svolgere l'attività da almeno tre anni;
- richiedere a rimborso un'eccedenza detraibile di importo almeno pari a 10.000 euro, in caso di rimborsi annuali, e almeno pari a 3.000 euro, in caso di rimborsi infrannuali (trimestrali);
- richiedere a rimborso un'eccedenza detraibile di importo pari almeno al 10% dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni effettuati nel periodo cui la richiesta di restituzione si riferisce (anno o trimestre solare).

Tali condizioni devono tutte verificarsi contemporaneamente, il venir meno di una di queste comporta la perdita del diritto di usufruire dell'agevolazione.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle richieste di rimborso relative al secondo trimestre dell'anno d'imposta 2016.

SOMMARIO

9. IL LAVORATORE AUTONOMO CHE SI AVVALE SOLO DI UNA SEGRETARIA NON PAGA L'IRAP

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9451/2016 ha affermato che non sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione se il contribuente si avvale di lavoro altrui non occasionale finalizzato esclusivamente a mansioni di segreteria ed impieghi i beni strumentali minimi indispensabili per lo svolgimento dell'attività.

Ai sensi dell'art.2 del D.lgs. 446/1997 presupposto per l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive è la presenza di un'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile se congruamente motivato.

L'orientamento recente della giurisprudenza pare valutare la sussistenza del presupposto in base all'attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l'attività produttiva. "Non occorre quindi che si tratti di una struttura d'importanza prevalente rispetto al lavoro del titolare o addirittura in grado di generare profitti anche senza di lui, ma è sufficiente che vi sia un insieme tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso".

Il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il lavoratore autonomo:

- è sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non è inserito in strutture organizzative sotto l'altrui responsabilità;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività o si avvalga di lavoro altrui non occasionale (diverso dall'espletamento di mansioni di segreteria o meramente esecutive che rechino all'attività un apporto del tutto generico).

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Il contribuente che intende richiedere il rimborso dell'imposta è tenuto a dare prova dell'assenza dei presupposti suddetti.

SOMMARIO

10. DIRITTO ANNUALE: NUOVE MODALITÀ DI INFORMATIVA E DI PAGAMENTO

A partire dall'anno 2016 le comunicazioni relative al diritto annuale saranno comunicate ai contribuenti interessati esclusivamente tramite PEC, utilizzando la casella dichiarata dall'impresa al Registro Imprese (fino all'anno scorso veniva ancora utilizzato il canale della posta ordinaria). Il recapito delle informative sarà completato entro il 31 maggio 2016.

Al fine di favorire il calcolo del diritto annuale è a disposizione dal 6 maggio un nuovo sito telematico avente le seguenti funzionalità:

- consultazione delle pagine informative sulla CCIAA ed i suoi servizi
- consultazione della normativa relativa ai diritti annuali camerali
- calcolo dell'importo esatto
- ottenimento delle risultanze del calcolo sul proprio indirizzo PEC
- pagamento del diritto annuale

Il contribuente accede al sito senza la necessità di loggarsi e, dopo aver inserito codice fiscale e mail PEC di riferimento, può inserire i dati utili ai fini del calcolo. Una volta ottenuto l'importo, potrà procedere al versamento tramite la piattaforma Pago PA, modalità alternativa all'F24.

Verrà inviata una mail all'indirizzo indicato (anche non PEC per le imprese che non necessitano dell'obbligo di dichiarazione PEC) con gli estremi del calcolo e l'eventuale ricevuta di versamento.



Si ricorda che...



a partire dal periodo d'imposta 2015 il diritto annuale ha subito delle riduzioni e che per l'anno 2016 la riduzione è del 40%, come definito con Nota del 22 dicembre 2015, prot. 0279880 del Ministero dello Sviluppo Economico.

SOMMARIO

11. CIRCOLARE 19/E - CHIARIMENTI SULLA COMPENSAZIONE IVA PER IL SETTORE AGRICOLO

Con la Circolare n. 19/E del 6 maggio 2016 e l'annesso comunicato stampa, l'Agenzia ripercorre le novità dedicate dall'ultima legge di stabilità ai contribuenti che rientrano nel regime speciale IVA per l'agricoltura e fornisce istruzioni sulle percentuali da applicare in base alle diverse tipologie di operazioni realizzate dalle imprese agricole.

I prodotti agricoli interessati alle nuove soglie di compensazione

Ecco l'elenco dei prodotti agricoli e il relativo aumento delle aliquote da poter portare in compensazione:

- per gli animali vivi della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo la percentuale sale dal 7 al 7,65%;
- per gli animali vivi della specie suina la soglia si alza dal 7,3 al 7,95%.

Tali incrementi sono validi solo per il 2016.

Per quanto riguarda alcuni prodotti del settore lattiero-caseario, invece, le aliquote passano permanentemente al 10%. Si tratta di:

- latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, con esclusione però di yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati;
- altri prodotti presenti al n. 9) della Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, fatta eccezione per il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti dalle leggi sanitarie.
-

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

11.1 Momento di applicazione delle nuove aliquote

Le nuove aliquote trovano applicazione anche per consegne effettuate nel corso del 2015 e pagate, successivamente, dal 1° gennaio 2016, poiché l'operazione di scambio si considera effettuata nel momento di pagamento del prezzo al produttore associato. In tale ipotesi rientra l'IVA su tutti i prodotti agricoli e ittici contenuti nella Tabella A citata, commercializzati da produttori agricoli soci, associati o partecipanti, alle cooperative o agli organismi associativi.

11.2 Le regole da applicare in caso di cessione senza intermediari

Se per le suddette cessioni non vi sono passaggi intermedi a cooperative o altri enti associativi, le regole da seguire per l'individuazione del momento dell'operazione sono quelle generali dell'IVA:

- in caso di fatturazione immediata, vale il momento della consegna o della spedizione dei beni;
- in caso di fatturazione differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, rileva la fattura successivamente emessa.

Pertanto, le nuove aliquote di compensazione si applicano anche nel caso di consegne realizzate a dicembre 2015, con fattura differita emessa a gennaio 2016.

SOMMARIO

12. ESENZIONE IMU PER TERRENI INCOLTI ED ORTI

In data 04 maggio in sede di interrogazione parlamentare, la Commissione Finanze della Camera dei deputati ha fornito chiarimenti sul tema IMU e terreni. Tale chiarimento si è reso necessario in quanto le recenti modifiche normative in tema di esenzione dell'applicazione dell'IMU che hanno interessato i terreni agricoli, sembrerebbe non considerare i terreni non condotti da imprenditori agricoli, come quelli incolti e gli orti.

La legge di stabilità 2016 infatti prevede che a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione IMU si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare MEF n. 9 del 1993. Tale circolare reca l'individuazione dei comuni cosiddetti montani o collinari, in cui opera

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva **Dottori Commercialisti e Avvocati Associati**

l'esenzione IMU (originariamente, a fini ICI) in favore dei terreni agricoli. Tali terreni sono esenti da imposta in base alla loro ubicazione in un comune classificato montano o collinare. Se accanto all'indicazione del comune non viene riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale, se invece viene riportata l'annotazione «parzialmente delimitato», l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale. Sono anche esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Viene inoltre precisato che l'esenzione riguarda tutti i terreni agricoli, indipendentemente dalla loro coltivazione. Tale precisazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7369 dell'11 maggio 2012 che, pur essendo relativa all'ICI, può ritenersi applicabile anche in materia di IMU, in quanto le definizioni ICI valgono anche per l'IMU in quanto entrambe hanno come presupposto il possesso di immobili.

In questa sentenza la Suprema Corte ha precisato che per le sue caratteristiche strutturali, l'ICI è un'imposta diretta perché colpisce un'immediata manifestazione di capacità contributiva, e reale, in quanto considera, come base imponibile il valore del bene immobile a prescindere dalla condizione personale del titolare del diritto sullo stesso, che rileva ai fini delle esenzioni e delle agevolazioni.

La Corte chiarisce che per terreno agricolo si intende «il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 c.c.»; il presupposto dell'imposta resta integrato in presenza del possesso di terreni suscettibili di essere destinati a tale utilizzo, e non dell'effettivo esercizio delle attività.

Tali argomentazioni portano a concludere che i terreni incolti e gli orti debbano essere considerati anch'essi come terreni «agricoli» e quindi anch'essi esclusi dall'applicazione dell'IMU.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

13. TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE IMMOBILIARE

Il MISE con circolare 3688/C del 03/05 definisce le modalità di accesso da parte di cittadini comunitari e di paesi terzi all'esercizio delle attività regolamentate ed il rilascio della tessera professionale europea (EPC) per lo svolgimento dell'attività di agente immobiliare. Viene stabilito a livello comunitario che sperimentalmente è soggetta alla disciplina la sola attività di *real estate* - agente immobiliare, secondo la nomenclatura unionale.

La tessera viene rilasciata a seguito di una procedura elettronica, compiuta dal richiedente, esclusivamente sulla base del form compilabile online nel portale dell'Unione europea a ciò dedicato.

Il procedimento EPC risulta essere facile e rapido da gestire e consente al migrante di seguire l'andamento della domanda on line ed eventualmente riutilizzare i documenti già caricati per presentare nuove domande in altri paesi. Inoltre il cittadino può richiedere il riconoscimento dei documenti sia ai fini dello stabilimento in un paese unionale, sia per la mera prestazione occasionale di servizi. In entrambi i casi il sistema genera una tessera immateriale ed elettronica (stampabile in PDF), che dimostra il superamento dei requisiti necessari all'esercizio in regime di stabilimento o di libera prestazione temporanea ed occasionale dell'attività di agente immobiliare in uno dei paesi dell'UE.

Dal punto di vista operativo tale tessera, consente l'esercizio in Italia dell'attività in regime di stabilimento, previa presentazione della SCIA all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio.

Il migrante utilizzerà la modulistica approvata con apposito Decreto, indicando nella sezione "REQUISITI" «[DICHIARA] che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico in data ...», il numero della tessera professionale preceduto dall'acronimo EPC.

Ove la tessera consenta al migrante l'esercizio dell'attività in libera prestazione, l'ufficio del registro delle imprese non è tenuto ad alcuna verifica, né l'agente immobiliare è tenuto ad alcuna comunicazione a detto ufficio.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Il Ministero, nella pagina apposita del proprio sito, dà notizia delle ordinarie dichiarazioni preventive e degli esiti, indicando la data da cui può essere iniziata la prestazione e la relativa scadenza. Nella stessa pagina risultano caricate in colore rosso e con la precisazione "EPC", le tessere professionali rilasciate per l'esercizio del diritto in prestazione temporanea.

In caso di rilascio di tessera per attività occasionale e temporanea, l'agente immobiliare ha diritto di esercitare l'attività per un tempo massimo di diciotto mesi dal rilascio.

SOMMARIO

14. VOUCHER PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING

L'art. 4 comma 24 della legge 92/2012 aveva introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, entro gli 11 mesi dalla fine del congedo di maternità, voucher per la fruizione di servizi di baby-sitting. Il beneficio in questione è stato prorogato anche per il 2016 dall'art. 1 comma 282 della legge 208/2015.

L'Inps, come precisato nella circolare n. 149 del 12 agosto 2015, non eroga più voucher cartacei.

Per operare nella procedura telematica, è necessario, preliminarmente, che la mamma si munisca di PIN, anche nel caso in cui la domanda di accesso al beneficio sia stata presentata tramite patronato.

La madre lavoratrice accede alla procedura tramite la voce "Committente/datori di lavoro" presente nel menù del lavoro accessorio e sceglie di agire come committente/persona fisica. Attraverso la voce "appropriazione bonus" entra in possesso del bonus che andrà a far parte dell'importo disponibile utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino.

Entro 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda la madre deve procedere all'appropriazione del bonus. Se non avviene l'appropriazione si intende come tacita rinuncia allo stesso.

Entro 24 mesi dall'appropriazione del bonus riconosciute, la mamma è tenuta a restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite l'apposita funzionalità.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

La procedura consente la restituzione degli importi precedentemente accreditati alla madre/committente, in base alle mensilità già erogate e agli eventuali importi già rimborsati.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com
